



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 2-2010
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

10

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 2-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: mariotedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

nella diversità caratteristica delle diverse storie sociali e politiche dei singoli paesi, elementi comuni che possono essere di sistema ad un contesto ordinamentale più ampio rispetto a quello del singolo Stato latino-americano.

Anche da questo punto di vista, la lettura del libro è certamente utile ai giuristi italiani ed europei, impegnati anch'essi nella costruzione di un sistema giuridico "europeo" di relazione fra diritto, politica e religione.

Paolo Stefani

Giovanni Sale, *Il Vaticano e la Costituzione*, Jaca Book, Roma, 2008, pp. 306.

L'autore è un religioso della Compagnia di Gesù, storico della Chiesa, che in questa sua ultima opera si cimenta, con la sua sensibilità di studioso dei documenti, con istituti che riguardano il diritto pubblico dello Stato, e con problematiche che hanno affaticato studiosi del diritto ecclesiastico; l'oggetto dell'indagine riguarda: la posizione assunta dalla Santa Sede, l'incidenza che ha avuto, prima nel dibattito svoltosi nelle commissioni, poi nell'assemblea costituente nella stesura della Carta Costituzionale.

L'autore con la sensibilità di storico non prende posizione, si limita, alla luce dei documenti, ad analizzare l'intensa attività dei protagonisti della stagione costituente, le materie che avevano rilevanza e interesse per la Chiesa cattolica. In calce alla trattazione, opportunamente, vengono riportati i documenti dell'archivio della rivista "Civiltà Cattolica" (in particolare l'autore tiene conto del "Fondo p. Martegani", già direttore di detta rivista) sull'argomento trattato, come riferimenti necessari per la migliore comprensione del dibattito nell'ambito dell'Assemblea Costituente che, sin dall'inizio, aveva registrato forti contrasti politico-istituzionali tra le forze in campo.

Tra i protagonisti emergono con gran-

de rilievo le figure di Giuseppe Dossetti, e di Alcide De Gasperi, da parte cattolica, le figure di Palmiro Togliatti e di Pietro Nenni, da parte laica e social comunista. Nel seguire l'intensa attività profusa da questi statisti, sia nei lavori delle varie commissioni e sottocommissioni, sia nel dibattito nell'assemblea, si individuano le varie sensibilità culturali ed ideologiche dei protagonisti, nonché le posizioni istituzionali rivestite dagli stessi. Da parte cattolica, si incontra e, spesso, si scontra la rigida posizione dei "professorini" (Dossetti, Moro, Lazzati, La Pira, Fanfani) con la posizione di De Gasperi, presidente del consiglio dei ministri in carica; quest'ultimo, particolarmente attento a perseguire la logica del "compromesso costituente", necessaria per mantenere il già precario equilibrio politico e per ottenere il più vasto consenso nell'approvazione dei singoli articoli della futura Carta costituzionale.

In questo lavoro di ricerca di equilibrio tra le diverse anime dei Costituenti si pone la posizione del Vaticano, che a mezzo della Segreteria di Stato, con note ufficiali e con continui contatti tra i rappresentanti della gerarchia vaticana ed i cattolici Costituenti, perseguiva il supremo e significativo obiettivo di recepire nell'ambito della Costituzione "il maggior numero possibile di affermazioni di carattere religioso" e di "attenersi il più possibile e, in ogni caso, nella sostanza alla dicitura concordataria". Certamente il mandato ricevuto da parte cattolica era da considerarsi rigido ed impegnativo, anche se i soggetti che dovevano concretizzare l'incarico ricevuto avevano capacità politica, cultura giuridica e filosofica che li portava spesso ad assumere posizioni non pienamente condivise da parte del Vaticano. In particolare, si trattava di persone che provenivano da una comune militanza politica, avevano avuto una formazione religiosa improntata agli stessi valori, si ispiravano, per la maggior parte, ad autori cattolici della scuola francese (Mounier,

Maritain, Danielou) fautori della cosiddetta “rivoluzione personalista”.

Emerge nella trattazione, in maniera particolare, la figura di Giuseppe Dossetti; l'apporto dato da questo raffinato studioso di diritto canonico ed ecclesiastico può ritenersi fondamentale, prima nei lavori della prima commissione, che discuteva sull'importante tema dello “Stato come ordinamento giuridico ed i suoi rapporti con gli altri ordinamenti”, poi nella formulazione del fondamentale art. 7 della nostra Costituzione ed infine nell'impostare il delicato problema della libertà religiosa. Dossetti ed il suo gruppo tentarono quella che allora poteva sembrare la quadratura del cerchio: tutelare gli interessi, sia ecclesiastici che statuali, implicati nella delicata materia dei rapporti Stato-Chiesa e la conciliazione di sistemi ideologici e valoriali tra loro difficilmente compatibili. L'ardua operazione consisteva, da un lato nel richiamare nella Carta Costituzionale i Patti del Laterano, nel contempo, attraverso gli strumenti della scienza giuridica, limitare la portata di tale inserimento sotto il profilo giuridico-interpretativo.

L'obiettivo che si proponeva Dossetti, per far salvi gli Accordi del Laterano, emergeva chiaramente dalla relazione inviata dal relatore democristiano in Vaticano e che rappresentava i punti su cui si sarebbe incentrato il dibattito.

Nella detta relazione Dossetti precisava che la norma cardine della futura Costituzione, implicava: **a)** il riconoscimento degli Accordi Lateranensi (“Accordi attualmente in vigore”); **b)** la parificazione di questa alle norme internazionali; **c)** l'adattamento automatico (cioè senza necessità di speciali atti esecutivi) del diritto interno dello Stato alle norme concordatarie stabilite; **d)** il valore costituzionale delle norme stesse e perciò impossibilità di deroga per le vie della legislazione ordinaria e necessità delle modalità straordinarie previste per la modifica della Costituzione”

Come vedremo in seguito, nella discussione generale sulla bozza di Costituzione ed in particolare nell'esame dell'art. 5 (poi rubricato come art. 7), è lo stesso Dossetti che precisa che non si tratta di costituzionalizzare le singole norme contenute nel Concordato, ma si tratta soltanto di “una norma strumentale” che definisce il regime scelto dalla Costituzione per quanto riguarda il rapporto tra Stato e Chiesa e che l'inclusione dell'art. 5 nella Costituzione “implica solo una garanzia che la Costituzione dà, non alla Chiesa ma alla stragrande maggioranza cattolica del popolo italiano”.

Alla fine, nel dibattito in aula, prevalsero i motivi di ordine politico ed allora il desiderio di De Gasperi di privilegiare la collaborazione e il dialogo tra i partiti politici portò al consenso più ampio possibile delle forze politiche in campo perché la Costituzione fosse ispirata ai principi della tradizione cattolica, socialista e anche liberale.

Tra i protagonisti che hanno inciso in maniera significativa nella scrittura della Costituzione appare, certamente, la figura di Alcide De Gasperi; anche se lo statista democristiano non partecipò direttamente ai lavori della Costituente, perché non ci fossero interferenze tra l'attività di governo e quella costituzionale, portò il suo decisivo contributo, anche se dall'esterno, attraverso i suoi più stretti collaboratori (Tupini e Corsanego). L'obiettivo dello statista Trentino consisteva sia nel semplificare l'attività della futura Costituente, sia nel proporre con forza, attraverso i suoi fedelissimi, temi di grande importanza quali la forma di governo e i rapporti tra lo Stato e gli enti intermedi, tra cui la Chiesa cattolica.

In definitiva De Gasperi, nella vicenda costituzionale, assunse una funzione di mediazione tra il punto di vista cattolico e una visione più laica dei rapporti tra Stato e Chiesa; in quest'opera prevaleva l'attenzione alla società civile che entrava in contatto con la religione ed ogni rapporto

era improntato a spirito di tolleranza e a reciproco rispetto. D'altronde questo modo di pensare dello statista Trentino rientrava nella logica del suo progetto politico che perseguiva in special modo l'unità politica dei cattolici.

La parte seconda del testo in esame tratta delle materie "sensibili" e su cui il Vaticano e per esso la Segreteria di Stato appuntavano il massimo dell'attenzione. Non a caso è lo stesso Pontefice che aveva dato mandato ai gesuiti della "Civiltà cattolica" di redigere uno schema generale di Costituzione dove si difendesse la posizione della Santa Sede nelle materie attinenti la sfera religiosa e in particolare i rapporti tra Stato e Chiesa. Questo passaggio denotava la grande attenzione del Pontefice a quanto stava accadendo nell'Italia repubblicana e come vi fosse massima aspirazione della Santa Sede di salvaguardare la posizione della Chiesa cattolica, susseguente alla stipula dei Patti Lateranensi.

Intanto e da notare il realismo politico con cui veniva affrontata la vicenda; infatti il mandato dato ai gesuiti era abbastanza ampio tanto che il lavoro presentato da questi ultimi era diviso in tre parti: un programma desiderabile, uno accettabile o medio ed infine quello non accettabile dal Vaticano; insomma questo scritto aveva la funzione di una specifica direttiva sulla materia costituzionale che si stava trattando, in tema di rapporti Stato-Chiesa.

Erano fissati i limiti tra ciò che poteva essere accettato e ciò che era assolutamente da respingere dal punto di vista cattolico, specificamente sui problemi religiosi, ancora oggi delicati e sensibili, quali quello familiare, quello scolastico e quello relativo ai rapporti con le altre confessioni religiose.

Erano questi i temi su cui si misurava il grado di cattolicità dei costituenti che tali si professavano; in particolare la Santa Sede mostrava la sua particolare attenzione nella formulazione dell'art. 7

(già art. 5) con il richiamo esplicito dei Patti Lateranensi, nonché alla normativa costituzionale che doveva disciplinare la famiglia, il matrimonio, la scuola statale e confessionale ivi compreso l'insegnamento della religione cattolica ed infine la disciplina della libertà religiosa.

Il tormentato iter della formazione e poi dell'approvazione dell'art. 5, poi divenuto art. 7 della Costituzione, viene esaurientemente trattato dall'autore; emerge dalle pagine in commento lo scontro ideologico, che subito si era evidenziato nei lavori della commissione, tra i cattolici e i laici social-comunisti, indice del clima di netta diversificazione che vi era tra le opposte tendenze. L'autore, con efficacia, riporta il pensiero espresso in aula da raffinati giuristi, quali Calamandrei, Dossetti, Orlando, la posizione ideologica espressa da Croce, ed infine le accorate parole di Togliatti che si impegnava a votare l'art.5, unitamente alla sua parte politica, per garantire al Paese l'auspicata e necessaria pace religiosa. Rispondeva a verità quanto opportunamente rilevava il leader comunista: "anche nel nostro partito esistono, e credo per la maggioranza degli iscritti, i cittadini cattolici e noi siamo assertori e difensori della loro coscienza religiosa".

Per comprendere la posizione assunta dalla Santa Sede nei confronti dell'art. 7 Cost. e delle future implicazioni che avrebbe avuto sotto il profilo politico e giuridico, appare interessante esaminare l'interpretazione che veniva data "ex parte ecclesiae". Infatti, lo stesso Pontefice aveva avvertito la necessità di affidare al direttore della "Civiltà cattolica" l'incarico di chiarire il punto di vista della Sede Apostolica sulla delicata materia. La chiarificazione del padre Lerner fu puntuale sotto il profilo giuridico e specificamente nell'interpretazione del secondo comma dell'art. 7 Cost.; a chiare lettere viene affermata che: "tale norma non è una norma materiale, è una norma sulla produzione giurica". Questa

affermazione avrà un rilievo particolare nel futuro dibattito dottrinale, e nelle sentenze della Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi in materia.

Altra materia di rilevanza costituzionale sulla quale la Santa Sede aveva richiamato l'attenzione dei Costituenti democristiani era quella relativa alla tutela della famiglia e del matrimonio. Si trattava di materia dove l'ispirazione ai principi cristiani diventava essenziale, era utile e necessario che nella Costituzione fosse affermato il principio della indissolubilità del matrimonio anche in considerazione di una deprecata e futura denuncia del Concordato. Su questo punto, come era prevedibile, il contrasto tra le forze politiche fu particolarmente vivace già nei lavori della sottocommissione: mentre la parte democristiana restava rigida nella difesa della posizione dettata dalla Santa Sede, ritenendo indispensabile la difesa della definizione di "indissolubilità" del vincolo coniugale, le altre parti politiche ritenevano necessario parlare di "stabilità" del vincolo coniugale. Nel dibattito nell'ambito della sottocommissione veniva approvato il carattere dell'indissolubilità del matrimonio, in assemblea, in seguito al voto segreto, venne soppresso il termine "indissolubile" per cui nell'art. 23, poi divenuto art. 29 Cost., non vi fu alcun cenno all'indissolubilità del matrimonio. Ovviamente la scelta effettuata dalla maggioranza dei Costituenti fu avvertita da parte cattolica come un fatto molto grave, quasi un colpo mortale inferto all'istituto familiare.

Dopo la chiara manifestazione di voto espressa in assemblea dalla parte laica e socialcomunista in tema di famiglia e di matrimonio, l'attività dei Costituenti continuò affrontando il dibattito sul delicato problema della libertà scolastica.

Nel già richiamato progetto di Costituzione elaborato dai padri di "Civiltà cattolica" si ponevano all'attenzione dei Costituenti democristiani alcuni punti essenziali in tema di istruzione

ed educazione pubblica; in particolare si richiamava il compito dello Stato a "cooperare con la famiglia e con la Chiesa all'educazione dei giovani provvedendo alla istruzione e alla educazione pubblica in accordo con il diritto anteriore delle famiglie e con il diritto superiore della Chiesa e tutt'insieme con il diritto della persona umana alla educazione fisica, intellettuale, morale, religiosa e civile". Ancora più incisivamente si richiamava il compito essenziale dello Stato di assicurare in tutte le scuole l'insegnamento religioso cattolico "nell'importanza e dignità che gli compete, segnatamente nella nostra Nazione, quale è l'Italia, quasi interamente cattolica".

Chiaramente si ponevano come problemi essenziali sia la "libertà scolastica" contro l'esclusiva competenza dello Stato in materia, ed ancora più specificamente l'insegnamento religioso nelle scuole. Nel dibattito all'interno dell'Assemblea si riproposero gli schemi di forte antagonismo tra i due schieramenti e solo alla fine, nella seduta conclusiva, l'art. 27, successivamente divenuto art. 33 Cost., fu approvato affermando la parificazione tra scuole statali e non statali ed il diritto, da parte di enti e privati di istituire scuole ed istituti "senza oneri per lo Stato".

Quest'ultimo inciso, proposto come emendamento dai deputati liberali, come era prevedibile, suscitò un chiaro risentimento da parte cattolica, e già in sede di dibattito vennero proposte varie interpretazioni sia restrittive e rigide, sia benevoli, con la precisazione da parte del proponente che: "si stabilisce soltanto il principio che non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto". In realtà detto emendamento è stato oggetto, nel prosieguo del tempo e, anche nell'attuale dibattito, di interpretazioni contrastanti anche in palese difformità a quella che era stata la volontà dei Costituenti.

Nell'ultimo capitolo l'autore tratta della "libertà religiosa" nella Costituzione e ancora puntualmente viene privilegiata

la posizione assunta dal Vaticano nella delicata materia che vedeva contrapposta la "Chiesa-istituzione" e gli altri "culti ammessi". Si trattava di un approccio parziale e limitato all'ampia tematica che già allora riguardava la libertà religiosa, in ogni caso pesava in maniera sostanziale il timore di una reiterata congiura social-comunista che tendeva a limitare la libertà della Chiesa, ponendola su un piano di sostanziale parità con le altre confessioni.

Questo timore scaturiva dalle tensioni che avevano caratterizzato il dibattito su altri temi sensibili, quali la famiglia e il matrimonio; vi era comunque da parte della Santa Sede la volontà di mantenere tutte le garanzie che erano state concesse attraverso il richiamo esplicito nella Costituzione dei Patti Lateranensi.

In definitiva, si ponevano all'attenzione dei Costituenti problemi molto più rilevanti sul piano giuridico-istituzionale. Con le problematiche emerse dalla discussione dell'art. 14 (poi successivamente trasfusa negli artt. 8-19 e 20 della Costituzione) si voleva assicurare la laicità dello Stato e quindi il pieno riconoscimento della libertà di religione, sia sul piano della tutela del diritto, sia del suo libero esercizio, facendo salvo il fattore religioso rispetto al quale lo Stato si dichiarava incompetente o indifferente.

Erano problemi di vasto respiro che si presentavano all'attenzione dei Costituenti e su cui, secondo la lungimiranza di alcuni rappresentanti delle forze politiche, più sensibili a questa problematica, si sarebbe strutturata giuridicamente la "laicità dello Stato" come valore supremo dell'ordinamento, concetto elaborato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989.

In questa delicata materia ancora una volta il punto di vista della Santa Sede era contenuto nei tre progetti di Costituzione, riguardanti la materia religiosa, elaborati dai padri di "Civiltà cattolica" su incarico del Pontefice Pio XII.

Come già accennato si trattava di tre schemi di Costituzione, dove emergevano le linee di fondo della dottrina della Chiesa in materia; mentre il primo prendeva acriticamente le mosse dalla teoria dello "Stato cattolico", il secondo aveva quale criterio ispiratore un dato puramente numerico; infatti si precisava che la religione cattolica è "patrimonio spirituale profondamente radicato nella stragrande maggioranza del popolo" e quindi non può ricevere dallo Stato lo stesso trattamento "in condizioni di parità giuridica e politica con qualunque meschinissima setta". Anche il terzo schema si fondava sul presupposto che lo Stato dovesse riconoscere la posizione speciale della Chiesa cattolica in quanto custode della fede professata dalla grande maggioranza dei cittadini e perché in Roma vi è la sede Vescovile del Sommo Pontefice. Anche se i presupposti da cui partivano i tre schemi di costituzione erano diversi, le conclusioni in tema di libertà religiosa concordavano sul piano giuridico-operativo relativo al trattamento differenziato della Chiesa e delle altre confessioni religiose.

Il lavoro svolto dai padri gesuiti di "Civiltà Cattolica" tentava di proporre soluzioni ideologicamente orientate, prendendo a fondamento la teoria dello "Stato cattolico" e la tutela indiretta della "libertà di coscienza". Su quest'ultimo principio, nell'ambito dell'insegnamento magisteriale, vi erano stati rilevanti contrasti che si erano concretizzati in esplicite condanne sia del cattolicesimo liberale, sia della stessa "libertà di coscienza" (Enciclica "Mirari vos" di Gregorio XVI e "Sillabo" di Pio IX). Nel dibattito costituzionale si presentò immediatamente questo scontro ideologico, infatti gli articoli presentati dai democristiani (schema Dossetti) proponevano le tematiche riguardanti la libertà di opinione, di coscienza e di culto e tutto ciò creava non poca apprensione ("paura") nei prelati della Segreteria di Stato Vaticana.

Alla posizione della santa Sede, come prima evidenziato, piuttosto rigida e fondata sul principio dello “Stato cattolico”, non corrispondeva l’orientamento di un qualificato gruppo di Costituenti che si erano formati alla scuola dei pensatori francesi animatori della rivista “Esprit”.

La distanza, dal punto di vista giuridico e culturale tra questi democristiani ed i progetti di costituzione approntati dai gesuiti, appariva immediatamente palese: il progetto Dossetti si ispirava ai valori dell’“umanesimo” e del “personalismo cristiano”, per cui il nuovo ordinamento democratico doveva trovare il proprio fondamento sui diritti della persona e delle comunità intermedie, anche se tentava di conciliare queste idee con il punto di vista confessionale difeso dalla Santa Sede.

Questa pesante “ambiguità” del programma Dossettiano viene evidenziata nel testo in commento. Dossetti difendeva la laicità dello Stato, la non ingerenza e l’autonomia degli ordinamenti giuridici (Chiesa cattolica compresa) e contestualmente si accreditava come garante degli interessi religiosi, proponendo la religione cattolica come “religione dello Stato” fermo restando i principi della libertà di coscienza e dell’uguaglianza religiosa dei cittadini.

La discussione in assemblea risenti di queste contraddizioni evidenziate nell’ambito democristiano. Il Vaticano ovviamente seguiva con grande attenzione la discussione anche perché i prelati d’Oltretevere avevano compreso che i Costituenti laici tentavano “di togliere importanza all’art. 7 e di instaurare un principio di “agnosticismo religioso”. Alla fine, rileva l’autore, fu la Democrazia Cristiana più che il Vaticano a vincere la partita sull’art. 14 in quanto prevalse il punto di vista laico e pluralista su quello confessionale e integralista proposto dalle autorità Vaticane.

In sede di rubricazione definitiva della materia relativa alla libertà religiosa

vennero approvati i fondamentali articoli 8, 19 e 20 della Costituzione.

Sul punto, conclude l’autore, il legislatore secolare ha provvidenzialmente preparato il terreno alla redazione del testo conciliare “Dignitatis humanae”, conciliando definitivamente Chiesa cattolica e modernità accogliendo il principio democratico e soprattutto considerando la libertà di coscienza e di religione come diritti inviolabili della persona.

Il testo del padre Giovanni Sale appare pregevole, in quanto propone con grande chiarezza la forte pressione proveniente dal Vaticano allorché i Costituenti dovevano legiferare su materie di rilevanza religiosa e sui rapporti tra lo Stato democratico e la Chiesa cattolica.

Appare chiara, dalle pagine dell’opera in esame, la forte tensione esistente tra la rigida posizione espressa nei documenti Vaticani, quali i tre progetti di Costituzione redatti dai gesuiti di “Civiltà Cattolica”, e la impostazione giuridica istituzionale che faceva parte del bagaglio culturale del gruppo democristiano costituente.

Il richiamo ad alcune questioni, che appartengono al costituzionalismo moderno, nel testo sono appena accennate, ma si tratta di problematiche che non potevano appartenere alla sensibilità dello storico. Restano infine degni di ogni considerazione i documenti riportati in appendice, essi sono tratti dall’archivio della “Civiltà cattolica” e, come precisa l’autore, si tratta di materiale archivistico non ancora ordinato e catalogato, per cui il riferimento in nota avviene in modo indistinto con la dicitura “Fondo non ordinato” oppure “Fondo p. Martegani”.

Rivestono particolare importanza, per comprendere i “desiderata” del Vaticano nelle singole materie affrontate dai Costituenti, le note epistolari che costantemente intervenivano tra i prelati della Segreteria di Stato Vaticana e gli interlocutori democristiani. La lettura di detti documenti risulta necessaria non

solo per comprendere il clima presente in quel momento storico, ma anche per indagare sull'odierno dibattito in cui vengono affrontati temi di grande importanza sotto il profilo giuridico, politico e istituzionale e che hanno ad oggetto la famiglia, il matrimonio, la libertà scolastica, l'insegnamento della religione cattolica ed infine le questioni connesse alla libertà religiosa.

Tra i documenti troviamo particolarmente interessante la relazione dell'On. Ruini, presidente della commissione dei 75, presentata ad un prelado della Segreteria di Stato Vaticana (pp. 171-177); dal detto documento emergono le linee essenziali perché i Costituenti potessero scrivere una "buona costituzione" che avesse "più che è possibile un profilo italiano".

Le caratteristiche fondamentali della Carta Costituzionale, nel documento Ruini, vengono puntualmente evidenziate; così come la struttura degli organi costituzionali ed il loro funzionamento trovano nella detta relazione una precisa collocazione. Il "democratico e cristiano" Ruini riteneva improponibile "un ritorno a criteri di aconfessionalità dello Stato" ed aggiungeva che: "anche chi come Croce e Bonomi, non crede deve consentire che si riconfermi la religione cattolica quale "religione di Stato" e che si accolgono sulle scuole, nel matrimonio, etc. soluzioni cattoliche".

Ovviamente si trattava di buone intenzioni e di buona disponibilità verso i "desiderata" dalla Santa Sede tanto da proporre che nella seconda Camera "vi sia anche una rappresentanza di sacerdoti"; purtroppo nel corso dei lavori il Ministro Ruini era costretto ad assumere una posizione più realista e da parte Vaticana si annotava "perde molto della stima che prima godeva" (memoria del 05/11/1946 p. 262).

In definitiva dallo scritto di Ruini possiamo rilevare la chiarezza del disegno costituzionale, già presente nelle inten-

zioni di un Costituente particolarmente influente.

I progetti di costituzione redatti dai padri della "Civiltà cattolica" (pp. 181-197) erano indicativi della esigenza del Vaticano di proporre ai Costituenti uno schema che indirizzasse il loro difficile ed impegnativo lavoro.

Dalle osservazioni del p. Giacomo Martegani (p. 197) si rilevava, da un lato la necessità "di lasciare spazio alla sapiente elasticità, dei "contrattori" nelle discussioni concrete che porteranno alla formulazione del compromesso concordato"; dall'altro "l'opportunità di far conoscere il limite estremo cui potrebbe giungere in linea di principio astrattamente la concessione da parte cattolica".

Mons. A. Dell'Acqua nelle sue note sui progetti di Costituzione (pp. 198-201) appariva più realista e politicamente informato, infatti si preoccupava di non urtare la suscettibilità degli avversari perché "detti articoli fanno troppo di "canonico", nel contempo proponeva puntuali osservazioni di carattere tecnico relativamente agli "effetti civili" del matrimonio al "regime giuridico degli altri culti" ed infine insisteva realisticamente perché nella Costituzione si "faccia un cenno sia pure generale dei Patti Lateranensi".

Ci siamo soltanto soffermati sui documenti più significativi anche se dobbiamo rilevare che le comunicazioni, le relazioni ufficiali e le note redatte dal p. Martegani forniscono un quadro generale particolarmente vivo e complesso del clima in cui si confrontavano, da una parte il Vaticano, dall'altra le forze politiche che vivevano la irripetibile stagione costituente.

Luigi Notaro